

DELIBERAZIONE 20 NOVEMBRE 2015

557/2015/R/EEL

DETERMINAZIONI IN MATERIA DI REGIMI ALTERNATIVI DEGLI IMPIANTI ESSENZIALI

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 20 novembre 2015

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 e sue modifiche e provvedimenti applicativi;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004;
- il decreto del Ministero delle Attività Produttive 20 aprile 2005;
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111/06);
- la deliberazione dell'Autorità 14 ottobre 2015, 486/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 486/2015/R/eel);
- la deliberazione dell'Autorità 22 ottobre 2015, 496/2015/R/eel (di seguito: deliberazione 496/2015/R/eel);
- la comunicazione di Enel Produzione S.p.a. (di seguito: Enel Produzione) del 27 ottobre 2015, prot. Autorità n. 32782 del 2 novembre 2015 (di seguito: comunicazione 27 ottobre 2015);
- la comunicazione di Enel Produzione del 30 ottobre 2015, prot. Autorità n. 33381 del 6 novembre 2015 (di seguito: comunicazione 30 ottobre 2015);
- la comunicazione di Terna S.p.a. (di seguito: Terna) del 6 novembre 2015, prot. Autorità n. 33420 del 6 novembre 2015.

CONSIDERATO CHE:

- il comma 63.4, della deliberazione 111/06 (di seguito, se non diversamente specificato, gli articoli e i commi citati sono da considerare relativi alla deliberazione 111/06), prevede che Terna notifichi a ciascun utente del dispacciamento i raggruppamenti minimi di impianti di produzione nella sua disponibilità e precedentemente individuati da Terna;

- gli articoli 63, 64 e 65 definiscono la disciplina tipica ed i relativi diritti ed obblighi cui deve attenersi l'utente del dispacciamento di uno o più impianti essenziali; e che l'articolo 65.bis definisce, invece, le discipline alternative alla disciplina tipica ed i relativi diritti ed obblighi cui deve attenersi l'utente del dispacciamento di uno o più impianti essenziali che opti per queste discipline alternative;
- nell'ambito dei regimi alternativi di cui all'articolo 65.bis, il comma 65.bis.3 stabilisce che l'Autorità determini e comunichi a ciascun utente del dispacciamento interessato i valori assunti, con riferimento all'anno solare successivo, da:
 - le quantità di potenza minima di impegno a salire ed a scendere in ciascuna zona e/o in specifici nodi della rete rilevante e per ciascun servizio di dispacciamento e di cui ai commi 65.bis.1 e 65.bis.2;
 - la quantità di copertura in energia afferente all'impegno e di cui al punto i), lettera b), del comma 65.bis.1;
 - il prezzo massimo a salire e quello minimo a scendere di cui alla lettera a) del comma 65.bis.2, incluse le eventuali indicizzazioni;
 - il corrispettivo di cui alla lettera b) del comma 65.bis.2;
- con le deliberazioni 486/2015/R/eel e 496/2015/R/eel, l'Autorità ha comunicato a ciascun utente del dispacciamento interessato i valori di cui al comma 65.bis.3 per l'anno solare 2016;
- il comma 65.bis.5 prevede che, dopo aver conosciuto i valori di cui al comma 65.bis.3, l'utente del dispacciamento interessato comunichi all'Autorità e a Terna la propria intenzione di sottoscrivere uno dei contratti di cui all'articolo 65.bis;
- il comma 65.bis.7 stabilisce che l'utente del dispacciamento abbia facoltà di sottoscrivere uno dei contratti di cui all'articolo 65.bis anche per quantità parziali;
- con le comunicazioni 27 e 30 ottobre 2015, Enel Produzione ha manifestato la volontà di sottoscrivere i contratti di cui all'articolo 65.bis per quantità parziali;
- l'esercizio della facoltà *ex* comma 65.bis.7 da parte di Enel Produzione non determina, per l'anno 2016, alcun caso in cui, per il citato utente e nella macrozona con riferimento alla quale l'Autorità ha definito per lo stesso impegni in termini di riserva terziaria indifferenziata, la capacità essenziale indicata nella deliberazione dell'Autorità e diversa da quella per la riserva menzionata sia assoggettata alla disciplina dei regimi tipici; e che, quindi, sono immutate le condizioni alla base dell'individuazione delle quantità di riserva terziaria indifferenziata relativa al suddetto utente.

RITENUTO OPPORTUNO:

- lasciare invariate le quantità di riserva terziaria indifferenziata relativa a Enel Produzione, dato che, come sopra esplicitato, non sono mutate le condizioni che ne hanno determinato l'entità;
- modificare gli Allegati C e C1 alla deliberazione 486/2015/R/eel e gli Allegati B e B1 alla deliberazione 496/2015/R/eel, in modo da tenere conto delle adesioni parziali di Enel Produzione

DELIBERA

1. di rideterminare i valori assunti, con riferimento all'anno solare 2016, dai parametri tecnico-economici dei contratti di cui all'articolo 65.bis, sulla base di quanto esplicitato in premessa e come quantificato negli Allegati B, B1, C e C1 per Enel Produzione;
2. di sostituire gli Allegati B e B1 alla deliberazione 496/2015/R/eel e gli Allegati C e C1 alla deliberazione 486/2015/R/eel rispettivamente con gli Allegati B, B1, C e C1 di cui al presente provvedimento;
3. di trasmettere gli Allegati B, B1, C e C1, di cui al presente provvedimento, a Enel Produzione e a Terna, ai fini della predisposizione delle proposte contrattuali di cui al comma 65.bis.5;
4. di pubblicare sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it la presente deliberazione, ad eccezione degli Allegati B, B1, C e C1, in quanto contenenti informazioni commercialmente sensibili.

20 novembre 2015

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni